

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 settembre 1987

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,  
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2781/87 <sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2781/87 modificato ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2781/87 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 267 del 18. 9. 1987, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein e le isole Canarie	103,00
	— la zona II b	108,00
	— le zone I, II a), III, V, VI e VII	20,00
	— la zona IV	25,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B II	Frumento duro	25,00 (3)
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— gli altri paesi terzi	25,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	100,00
	— la zona II b	105,00
	— gli altri paesi terzi	25,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	85,00
	— gli altri paesi terzi	95,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— le isole Canarie	0
	— gli altri paesi terzi	0
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	per le esportazioni verso :	
	— lo Zaire	171,00
	— gli altri paesi terzi	156,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600 :	
	per le esportazioni verso :	
	— lo Zaire	171,00
	— gli altri paesi terzi	156,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	139,00
— tenore in ceneri da 901 a 1 100	130,00	
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	121,00	
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	110,00	

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	156,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	156,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	156,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	156,00
	Semole e semolini di grano duro	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	286,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	270,00 <sup>(2)</sup>
ex 11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	241,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri di più di 1 300	228,00 <sup>(2)</sup>
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	156,00

<sup>(1)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(3)</sup> Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).